

OGGETTO: Strade Provinciali oggetto dell'“Accordo Quadro di lavori e servizi integrati per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Bologna”.

Istituzione della limitazione progressiva della velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso, senso unico alternato a vista o regolamentato da impianto semaforico o movieri, obbligo di dare la precedenza nei sensi unici alternati, interruzione temporanea della circolazione nei tratti stradali di volta in volta interessati dai lavori di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

**Al RTI Frantoio Fondovalle S.r.l. –
Rete Costruttori Bologna - Cooperativa
Trasporti Imola Scrl (in sigla CTI) –
Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi
Giuseppe S.p.A.**

Via Provinciale n. 700 - 41055 Montese (MO)

PEC:

frantoiofondovalle@pec.confindustriamodena.com

**Al personale tecnico addetto al controllo
dell'“Accordo Quadro”**

Sede

**Ai Comuni ed alle locali stazioni dei
Carabinieri della Città Metropolitana di
Bologna**

Inviata a mezzo PEC

e p.c.

Per conoscenza e norma, anche ai fini di una opportuna divulgazione al pubblico, trasmetto copia della mia Ordinanza di pari numero ed oggetto in data odierna.

**Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governato Bologna**

protocollo.prefbo@pec.interno.it

Sezione di Polizia Stradale

sezpolstrada.bo@pecps.poliziadistato.it

**Comando dei Carabinieri Legione
“Emilia Romagna”**

tbo38782@pec.carabinieri.it

**Comando Provinciale VV.FF. di
Bologna**

com.bologna@cert.vigilfuoco.it

**Comando di Polizia locale della Città
metropolitana**

cppstradale@cittametropolitana.bo.it

**Ministero Infrastrutture e Trasporti -
Emilia-Romagna e Lombardia**

oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it

**Provv.to Interregionale per le OO.PP.
Emilia-Romagna e Lombardia**

oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it

**TPER – Trasporto Passeggeri Emilia-
Romagna**

tperspa@legalmail.it

Ufficio ispettivo TPER

ufficio.ispettivo@tper.it

Automobile Club Bologna

postacertificata@pec.acibologna.com

Azienda U.S.L. di Bologna

protocollo@pec.ausl.bologna.it

S.R.M. Società Reti e Mobilità

srbologna@pec.it

Agenzia Radio Traffic SpA

servizi@radiotraffic.it

Centrale Operativa 118

co118@pec.ausl.bologna.it

IL DIRIGENTE
del SETTORE STRADE, SICUREZZA E CICLOVIE

Dott. Ing. Maurizio Martelli

(documento firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- ✓ con Determinazione dirigenziale n. 1869 del 09.08.2023 (PG n. 48859/2023 – IP n. 4452/2023, in atti al fasc. 09.02.04/6/2023), è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto per la conclusione di un Accordo Quadro di durata quadriennale con un unico operatore economico, di lavori e servizi integrati per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Bologna, a seguito di procedura aperta esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al Raggruppamento costituito fra le imprese Frantoio Fondovalle S.r.l. - Rete Costruttori Bologna - Cooperativa Trasporti Imola Srl (in sigla CTI) - Zini Elio S.r.l. - SIAS S.p.A. - Pesaresi Giuseppe S.p.A., con mandataria Frantoio Fondovalle S.r.l. - via Provinciale n. 700 - 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA 00279260368. L'Accordo Quadro sopra citato ha validità per un periodo di 4 anni, a decorrere dalla data di affidamento dello stesso contratto di Accordo Quadro e, quindi, fino al 19.09.2027, eventualmente estendibile per un ulteriore anno (durata massima di 4 anni+1);
- ✓ in data 23.04.2024 (in atti al PG n. 27604/2024 – rep. n. 120 - fasc. 09.02.04/6/2023) è stato sottoscritto il "CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO DI LAVORI E DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA DELLA DURATA DI QUATTRO ANNI" - CIG 96540516E8, per un importo stimato, per la durata contrattuale di 4 anni, ammontante a complessivi € 94.551.626,67. L'importo stimato dell'Accordo Quadro, per la durata massima di 4+1 anni, ammonta a complessivi € 112.022.386,67;

CONSIDERATO che:

- ✓ per dare esecuzione al contratto di Accordo Quadro sopra citato, nonché ai successivi e collegati contratti attuativi, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese dovrà gestire autonomamente e direttamente il servizio in questione, tramite le proprie imprese esecutrici, incluse eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie, con possibilità di far eseguire anche da terzi, secondo le procedure di legge, lavori, servizi e forniture;
- ✓ per quanto sopra indicato, verranno eseguite opere stradali di vario genere e lavori stagionali di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle Strade Provinciali di seguito elencate; tali lavori normalmente si protraggono, secondo i programmi periodicamente predisposti, per tutta la durata dell'anno solare;
- ✓ i lavori sopra citati si svolgeranno prevalentemente lungo la carreggiata stradale, con conseguente rischio sia per chi li esegue che per la circolazione ed il pubblico transito di veicoli, velocipedi e pedoni;
- ✓ la Direzione della Esecuzione del Contratto, in accordo con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ha reso noto che, in relazione alle singole fasi di lavoro, si renderà necessario occupare almeno una corsia di marcia, per la durata delle singole lavorazioni contemplate nel contratto di Accordo Quadro;
- ✓ per permettere la regolare e corretta esecuzione in sicurezza dei lavori e servizi in questione, limitare i pericoli per la circolazione e salvaguardarne la sicurezza, disciplinare il traffico, nonché

per limitare al massimo i tempi di esecuzione dei singoli interventi ed i disagi per l'utenza, si renderà necessario attuare specifiche limitazioni alla circolazione stradale, anche eventualmente istituendo sensi unici alternati a vista, ovvero regolamentati da impianti semaforici o movieri, nei tratti stradali di volta in volta interessati dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto dell'Accordo Quadro, per tutta la loro durata e lungo varie tratte delle SSPP di seguito citate;

RITENUTO, conseguentemente, che occorrerà disporre adeguate limitazioni alla circolazione stradale in prossimità ed in corrispondenza dei singoli cantieri e delle relative aree di lavoro, al fine di garantire la piena e completa sicurezza del pubblico transito e dei lavoratori operanti nei cantieri stessi;

CONSTATATO che dette limitazioni avranno carattere temporaneo, in relazione alla durata di ciascun cantiere, e che le stesse limitazioni saranno poste in atto tenendo conto della diversa natura dei cantieri, oltre che in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade interessate;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.) ed i collegati articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.);

RICHIAMATI, inoltre, gli artt. 20 e 21 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.);

RICHIAMATE, in quanto vigenti ed applicabili, le norme di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, relative al "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (pubblicato in G.U. del 26.09.2002 n. 226);

RICHIAMATO il Decreto Interministeriale del 22.01.2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" (pubblicato in G.U. n. 37 del 13.02.2019), nel testo vigente;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 107 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

DISPONE

con riferimento al seguente elenco di Strade Provinciali, limitatamente ai tratti extraurbani di volta in volta interessati dai cantieri di lavoro:

- SP n. 2 "Via delle Budrie"
- SP n. 4 "Galliera"
- SP n. 5 "S. Donato"
- SP n. 6 "Zenzalino"
- SP n. 7 "Valle dell'Idice"
- SP n. 8 "Castiglione-Baragazza-Campallorzo"
- SP n. 14 "Valsanterno"
- SP n. 15 "Bordona"
- SP n. 17 "Casalfiumanese"

AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

- SP n. 18 "Padullese"
- SP n. 19 "S. Carlo"
- SP n. 20 "San Pietro in Casale-SS64"
- SP n. 21 "Val Sillaro"
- SP n. 23 "Ponte Verzuno-Suviana"
- SP n. 26 "Valle del Lavino"
- SP n. 27 "Valle del Samoggia"
- SP n. 27VAR2 "Bretella di collegamento casello Valsamoggia"
- SP n. 28 "Croce dell'Idice"
- SP n. 29/1 "Medicina-S. Antonio di Quaderna – I tronco"
- SP n. 29/2 "Medicina-S. Antonio di Quaderna – II tronco"
- SP n. 30 "Trentola"
- SP n. 31 "Colunga"
- SP n. 32 "Mordano-Bagnara"
- SP n. 36 "Val di Zena"
- SP n. 37 "Ganzole"
- SP n. 40 "Passo Zanchetto-Porretta Terme"
- SP n. 43 "Badi-Rio Confini"
- SP n. 44 "Bassa Bolognese"
- SP n. 45 "Saliceto"
- SP n. 46 "Castel Maggiore-Granarolo"
- SP n. 47 "Baricella-Altedo"
- SP n. 48 "Castelli Guelfi"
- SP n. 49 "Imperiale"
- SP n. 50 "S. Antonio"
- SP n. 51 "Medicina-Bivio Selice"
- SP n. 52 "Porretta-Castel di Casio"
- SP n. 53 "Bivio Selice-Mordano"
- SP n. 54 "Lughese"
- SP n. 56 "Dozza"
- SP n. 58 "Pieve del Pino"
- SP n. 60 "S. Benedetto Val di Sambro"
- SP n. 62/1 "Riola-Camugnano-Castiglione - I tronco"
- SP n. 62/2 "Riola-Camugnano-Castiglione – II tronco"
- SP n. 63 "Bivio Lizzo-Castel di Casio"
- SP n. 65VAR "della Futa - Variante abitato di Rastignano"
- SP n. 70/1 "Valle Torrente Ghiaie – I tronco"
- SP n. 70/2 "Valle Torrente Ghiaie – II tronco"
- SP n. 74 "Mongardino"
- SP n. 75 "Montemaggiore"
- SP n. 76 "Stiore"

- SP n. 77 "Guiglia"
- SP n. 78/1 "Castefranco-Monteveglio – I tronco"
- SP n. 78/2 "Castefranco-Monteveglio – II tronco"
- SP n. 80 "Cardinala"
- SP n. 81 "Campeggio"
- SP n. 83 "Tangenziale di San Giovanni in Persiceto"
- SP n. 86 "Lungosavena"
- SP n. 87 "Nuova Galliera"
- SP n. 88 "A1-Valsamoggia"
- SP n. 253 "San Vitale"
- SP n. 255 "Di San Matteo della Decima"
- SP n. 325 "Di Val di Setta e Val di Bisenzio"
- SP n. 610 "Selice o Montanara Imolese".

a) limitazione progressiva della velocità fino a 30 km/h e divieto di sorpasso, nei tratti stradali interessati dai cantieri di lavoro ricadenti sulla carreggiata, sulle banchine laterali e sulle pertinenze stradali così definite, quando la sezione stradale non occupata dal cantiere sia sufficiente al transito contemporaneo nei due sensi di marcia;

b) limitazione progressiva della velocità fino a 30 km/h, divieto di sorpasso, senso unico alternato e obbligo di dare la precedenza nei sensi unici alternati, nei tratti interessati dai cantieri di lavoro che occupano parte della carreggiata, quando la rimanente sezione stradale non sia sufficiente al transito contemporaneo nei due sensi di marcia.

Nelle strettoie di cui all'art. 42, comma 2, lett. c, del "Regolamento di esecuzione ed attuazione" (D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.) (lunghe o i cui imbocchi non sono visibili uno dall'altro), la circolazione a senso unico alternato sarà regolata a vista oppure mediante impianto semaforico a tre luci o ancora, qualora le condizioni del traffico lo richiedano o quando il senso unico alternato sia attuato per breve tempo, da un servizio di segnalamento manuale mediante movieri;

c) limitazione progressiva della velocità fino a 30 km/h e divieto di sorpasso nei tratti interessati dai lavori di esecuzione della segnaletica orizzontale, salvo quanto disposto al precedente punto b);

d) interruzione temporanea della circolazione, soltanto in caso di necessità e strettamente limitata alle lavorazioni da eseguire, qualora si ritenga in pericolo la sicurezza per la circolazione stradale e la pubblica incolumità.

Le sopraindicate prescrizioni e limitazioni hanno carattere temporaneo, in relazione alla durata di ciascun cantiere e sono operanti fino al 31.12.2027, limitatamente ai termini di validità del contratto di Accordo Quadro citato in premessa e/o fino alla eventuale revoca del presente provvedimento.

Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti tramite imprese appaltatrici e subappaltatrici nell'ambito di applicazione del contratto di Accordo Quadro, in regime di lavorazioni ad "extra-canone", la validità della presente Ordinanza e delle relative prescrizioni si intende estesa

anche alle altre Strade Provinciali di proprietà e competenza della Città Metropolitana di Bologna, anche se non ricomprese nell'elenco più sopra citato.

Tutti gli eventuali scavi eseguiti in prossimità, in corrispondenza e/o in adiacenza alla sede stradale e relative pertinenze dovranno essere adeguatamente protetti e segnalati, mediante idonea recinzione e segnaletica di cantiere, così come previsto dagli artt. 30 – 43 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.), nel testo vigente.

La corsia di marcia, così come gli eventuali depositi ed aree di attività, saranno delimitati dal cantiere di lavorazione in maniera idonea, a totale salvaguardia del transito veicolare e ciclo-pedonale sulla Strada Provinciale.

Il senso unico alternato dovrà essere necessariamente rimosso ed il piano viabile della strada provinciale ripristinato come si trovava prima dell'istituzione del cantiere, in ogni caso in cui venga richiesto, anche verbalmente e per motivi legati alla sicurezza della circolazione, dal personale tecnico di questa Amministrazione. In ogni situazione di traffico intenso sulla strada provinciale, inoltre, l'eventuale impianto semaforico installato dovrà essere prontamente sostituito da movieri.

La segnaletica temporanea di cantiere dovrà essere approntata, da parte dell'Impresa appaltatrice, secondo quanto previsto dagli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002 recante "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (pubblicato in G.U. del 26.09.2002 n. 226) e secondo la tipologia di strada sulla quale si andrà ad operare. A tal fine, i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea dovranno essere oscurati o rimossi prima dell'inizio dei lavori. A seguito della ultimazione dei medesimi lavori, inoltre, la segnaletica temporanea precedentemente apposta dovrà essere immediatamente rimossa ed i segnali permanenti dovranno essere ripristinati.

I cantieri stradali non dovranno avere estensione superiore a ml. 500 e, nel caso fosse necessario regolamentare la circolazione mediante senso unico alternato, tale estensione si ridurrà a ml. 250.

Sarà apposta, a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, idonea segnaletica stradale per l'intera estensione del cantiere (compresa quella di preavviso) e sarà a cura dell'impresa esecutrice stessa la guardiana notturna del cantiere (se ritenuta necessaria e/o richiesta dalla Direzione della Esecuzione del Contratto).

L'Impresa esecutrice, inoltre, avrà cura di tenere i piani viabili in perfette condizioni manutentive e la segnaletica stradale in ottime condizioni di visibilità per tutta la durata del cantiere e sino ad ultimazione dei lavori. La Città Metropolitana di Bologna si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza ed in conseguenza dei cantieri e depositi di cui alla presente Ordinanza.

La presente Ordinanza costituisce autorizzazione alla esecuzione di opere, depositi e cantieri stradali, anche a carattere temporaneo, lungo le strade citate in oggetto e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1, del "Nuovo Codice della strada" (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.), nonché dei collegati articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.).

La presente costituisce parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del "Nuovo Codice della strada" (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) all'emissione di analoghi provvedimenti di competenza comunale sui tratti delle Strade Provinciali che corrono all'interno dei centri abitati, nonché all'installazione della regolamentare segnaletica.

Si raccomanda, infine, ai Comuni di Monghidoro, Monzuno, Loiano e Pianoro di provvedere all'emissione di analoga ordinanza lungo la Strada Intercomunale "Fondovalle Savena", relativamente ai tratti di rispettiva competenza.

La presente Ordinanza è, altresì, resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Bologna.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare le disposizioni e prescrizioni stabilite con la presente Ordinanza.

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale, oltre agli altri organi di polizia stradale, abilitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del "Nuovo Codice della strada", sono incaricati di far rispettare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno applicate le relative sanzioni amministrative previste dal "Nuovo Codice della strada" (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, nel testo vigente, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR, ai sensi della Legge n. 1034/1971 e s.m.i., per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
del SETTORE STRADE, SICUREZZA E CICLOVIE
Dott. Ing. Maurizio Martelli
(documento firmato digitalmente)